

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO

Statuto e Atto Costitutivo Unione dei Casali Dauni.**UNIONE DEI CASALI DAUNI
ATTO COSTITUTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO****Provincia di Foggia****Repertorio n. 1254****del 19/06/2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di giugno (19/06/2017), in Casalnuovo Monterotaro, nella sede comunale in Piazza Municipio, numero 20, innanzi a me Dottoressa Graziella Cotoia, Segretario Generale dei Comuni di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia, a ciò autorizzato in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.n.267/2000 e delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro n. 7 del 22/02/2017, del Consiglio Comunale di Casalvecchio di Puglia n. 2 del 23/02/2017 e del Consiglio Comunale di Castelnuovo della Daunia n. 6 del 09/03/2017, si sono personalmente costituiti:

- 1) -Pasquale DE VITA, nato a Foggia il diciassette marzo millenovecentosessantanove (17/03/1969), codice fiscale: DVTPQL69C17D643U, domiciliato in Casalnuovo Monterotaro, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Casalnuovo Monterotaro, con sede in Casalnuovo Monterotaro, alla Piazza Municipio numero 20, codice fiscale 80003230713, Partita Iva: 01429570714, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 7 del 22/02/2017, esecutiva, come dichiara, ai sensi di legge, che sia pur non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Noè ANDREANO, nato a Foggia il quattordici giugno millenovecentosettantuno (14/06/1971), codice fiscale: NDRNOE71H14D643D, domiciliato in Casalvecchio di Puglia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Casalvecchio di Puglia, con sede in Casalvecchio di Puglia, alla Via Fabio Filzi, numero 64, codice fiscale: 80002620716, Partita Iva: 01301430714, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 2 del 23/02/2017, esecutiva, come dichiara, ai sensi di legge, che sia pur non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) - Guerino DE LUCA, nato a Foggia il diciotto gennaio millenovecentottanta (18/01/1980), codice fiscale: DLGGRN80A18D643P, domiciliato in Castelnuovo della Daunia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Castelnuovo della Daunia, con sede in Castelnuovo della Daunia, alla Piazza Municipio, numero 1, codice fiscale e Partita Iva: 00372940718, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 6 del 09/03/2017, esecutiva, come dichiara, ai sensi di legge, che sia pur non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; e dichiara altresì di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Unione dei Casali Dauni, giusta articolo 19, comma 6, dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo, dichiarano di far constare da pubblico atto quanto segue:

PREMESSO

- Che, con i seguenti atti, i singoli Consigli Comunali sotto indicati hanno deliberato di istituire l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI CASALI DAUNI", ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs.n.267/2000, approvando il relativo Statuto, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Casalnuovo Monterotaro;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Casalvecchio di Puglia;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Castelnuovo della Daunia;
- Che, con i seguenti atti, i singoli Consigli Comunali sotto indicati hanno approvato il presente Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI CASALI DAUNI", ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs.n.267/2000, autorizzando i Sindaci alla relativa sottoscrizione:
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Casalnuovo Monterotaro;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Casalvecchio di Puglia;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Castelnuovo della Daunia;

atti, che pur non allegati al presente atto, ne formano parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra i Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia è costituita l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI CASALI DAUNI", nel presente atto chiamata anche "Unione"; P.IVA: 04141010712, C.F.: 04141010712; Legale Rappresentante: avv. Guerino DE LUCA, nato a Foggia il 18/01/1980, codice fiscale: DNLCGRN80A18D643P.

Articolo 2

1. L'Unione è un ente locale, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede legale in Casalnuovo Monterotaro, Piazza Municipio, numero 20. Ogni Comune può far parte di una sola Unione.
2. L'Unione può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli Comuni.

Articolo 3

1. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni delegate dai Comuni che la compongono e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. L'Unione esercita le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Puglia, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge anche gli altri compiti indicati nello Statuto dell'Unione.

Articolo 4

1. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio. Essa rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. 2. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di personale, funzioni e servizi comunali.

Articolo 5

1. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
2. Nelle more dell'assunzione dei relativi atti, l'Unione, al fine dell'esercizio delle proprie attività, applica i regolamenti vigenti del Comune di Casalnuovo Monterotaro.

Art. 6

1. Sono organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione, la loro disciplina, le funzioni e i servizi trasferiti, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i rapporti tra i Comuni aderenti sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, nonché dalle successive convenzioni tra Comuni ed Unione e dalle norme regolamentari che saranno approvate dall'Unione nel rispetto dei principi e delle norme previsti dalla Legge.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso del singolo comune e la facoltà di scioglimento.

Art. 7

1. Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali ed a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione; detto Statuto viene firmato digitalmente dai componenti e dal Segretario Generale unitamente al presente atto, al quale è allegato sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.
2. Nelle more dell'assunzione dei relativi atti, le spese e le entrate dell'Unione sono assunte in nome e per conto della stessa dai competenti organi del Comune di Casalnuovo Monterotaro, imputate al relativo bilancio e ripartite secondo criteri da definirsi con l'approvazione del primo bilancio dell'Unione.
3. Le spese del presente atto e conseguenti saranno rimborsate al Comune di Casalnuovo Monterotaro dai

Comuni aderenti all'Unione.

4. Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 Allegato B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955.
5. Le costituite parti danno atto di essere state informate delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs.n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.
6. Le parti dispensano me Segretario Comunale dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne perfetta conoscenza.

Richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho redatto il presente atto informatico mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che, su mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. Nel suo formato di visualizzazione questo documento si compone di sette facciate sin qui, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, oltre all' allegato "A", che ne forma parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 e del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), i comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale. Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per. Agr. Pasquale De Vita, Sindaco pro-tempore del Comune di Casalnuovo Monterotaro

Ing. Noè Andreano, Sindaco pro-tempore del Comune di Casalvecchio di Puglia, Avv. Guerino De Luca, Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo della Daunia

Avv. Graziella Cotoia, Segretario Generale dei Comuni di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

	ALLEGATO "A"	Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.
	UNIONE DEI CASALI DAUNI	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	PRINCIPI FONDAMENTALI	
	Articolo 1	
	Istituzione dell'UNIONE	
	1. I Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia costituiscono tra loro, ai sensi dell'art.32 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267, l' "Unione dei Casali Dauni", d'ora in poi Unione, quale nuovo ente locale	
	allo scopo di esercitare in forma associata le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente conferite per legge ovvero per volontà dei Comuni aderenti.	
	2. L'Unione è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dai Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, comma 4, del citato Decreto.	
	3. Il presente Statuto individua la sede dell'Unione, la durata, le funzioni e le corrispondenti risorse, le competenze degli organi e le modalità per la loro costituzione e funzionamento, le procedure per lo scioglimento e per il recesso da parte dei Comuni aderenti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra Unione ed il Comune uscente.	
	4. Il presente Statuto è modificabile ed integrabile con le medesime procedure di cui al precedente comma 2.	
	5. I Comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra	
	1	

	ALLEGATO "A"	
	Unione.	
	6. L'Unione costituita con il presente Statuto è "Unione di Comuni Montani", in	
	quanto i Comuni aderenti all'Unione appartenevano alla soppressa Comunità	
	Montana "Monti Dauni Settentrionali".	
	7. L'Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte di tutti i Sindaci dei Comuni	
	aderenti, dell'atto costitutivo.	
	8. L'Unione riconosce e tutela la minoranza linguistica esistente nel proprio	
	territorio.	
	Articolo 2	
	Finalità dell'Unione	
	1. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle Comunità che risiedono sul	
	suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e	
	a promuoverne lo sviluppo.	
	2. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di	
	ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che	
	la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori	
	funzioni e servizi comunali.	
	3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la	
	costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia e della Regione,	
	provvedendo alla loro specificazione ed attuazione.	
	4. L'Unione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000, costituisce, di	
	norma, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di servizi e funzioni	
	comunali in forma associata conferite con leggi dello Stato o della Regione.	
	Articolo 3	
	2	

	ALLEGATO "A"	
	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa	
	1. L'azione amministrativa dell'Unione è esercitata nel rispetto dei principi di cui	
	all'art. 97 Cost. e dei principi di sussidiarietà e differenziazione.	
	2. L'azione amministrativa tende a garantire alle Comunità che risiedono sul suo	
	territorio un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei servizi, il costante	
	miglioramento dei servizi offerti e l'ampliamento della loro fruibilità, la rapidità e	
	semplificazione degli interventi di propria competenza ed il contenimento dei costi.	
	3. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando	
	la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul	
	territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici	
	al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo	
	criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione,	
	assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia	
	ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il	
	principio della mutua solidarietà nella determinazione di tributi, tariffe, imposte e	
	tasse.	
	4. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai	
	contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure	
	impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme	
	regolamentari in materia.	
	5. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'Unione agisce, per	
	quanto non espressamente previsto e formato, applicando i principi	
	dell'ordinamento dei Comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e	
	dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di	
	3	

	ALLEGATO "A"	
	procedimento amministrativo e di diritto di accesso.	
	6. L'Unione può stipulare con altre Unioni accordi ovvero convenzioni ex art. 30	
	del D.L.vo n. 267/2000 per lo svolgimento associato della propria attività, ivi	
	compresa le richieste di finanziamento a valere su fondi dell'Unione europea o di	
	altri organismi, sia pubblici che privati.	
	7. L'Unione impronta la propria azione amministrativa al principio di pubblicità e	
	trasparenza. Tutti gli atti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione	
	e sui siti dei Comuni aderenti.	
	Articolo 4	
	Ambito territoriale, sede e stemma	
	1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la	
	costituiscono.	
	2. L'Unione ha sede legale presso il Comune di Casalnuovo Monterotaro. La stessa	
	può essere individuata in altro Comune, previa delibera da parte del Consiglio	
	dell'Unione approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio.	
	Con la stessa procedura è possibile individuare sedi distaccate presso gli altri	
	Comuni costituenti l'Unione.	
	3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché	
	ricompreso nell'ambito del territorio dell'Unione.	
	4. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre	
	nell'ambito del territorio della stessa.	
	5. L'Unione può dotarsi, con apposita deliberazione del Consiglio, di un proprio	
	simbolo e stemma, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione	
	del Presidente, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.	
	4	

	ALLEGATO "A"	
	6. L'Unione ha un proprio sito ed un proprio Albo Pretorio on-line, per le pubblicazioni obbligatorie per legge, per statuto, per regolamento e per la necessaria pubblicità e trasparenza della propria attività.	
	Articolo 5	
	Durata dell'Unione e scioglimento	
	1. L'Unione è costituita con durata illimitata.	
	2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art. 6, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento dell'Unione deliberato nel primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.	
	Articolo 6	
	Recesso	
	1. Ogni Comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000. Tale deliberazione deve pervenire all'Unione, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di esecutività. La data di acquisizione al protocollo dell'Unione della delibera di recesso è quella utile per le determinazioni degli effetti di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.	
	2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.	
	5	

	ALLEGATO "A"	
	3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno aderito all'Unione, la gestione dei rapporti demandata all'Unione medesima è devoluta, con apposita	
	determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi:	
	a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato D. L.vo n. 267/2000;	
	b) al/i singolo/i Comune/i receduto/i, in base a quanto previsto nel disciplinare di cui al successivo art. 8, comma 5.	
	4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.	
	5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo, ovvero, in caso di discordanza nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia.	
	Nel caso di più Comuni che recedono dall'Unione, i Sindaci di tali Comuni provvedono a designare il componente della commissione di cui al presente comma.	
	Articolo 7	
	Adesione di ulteriori Comuni	
	1. All'Unione, come costituita ai sensi del presente Statuto, possono aderire altri Comuni, di norma contermini con il territorio della stessa, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto e previa deliberazione favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell'Unione. L'adesione deve	
	6	

	ALLEGATO "A"	
	comunque avvenire entro il 30 settembre dell'anno per l'espletamento dei servizi e	
	funzioni da parte dell'Unione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.	
	Articolo 8	
	Funzioni dell'Unione	
	1. L'Unione è istituita per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei	
	servizi di seguito elencati:	
	• Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile di	
	controllo;	
	• Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi	
	compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;	
	• Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;	
	• Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la	
	partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;	
	• Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di	
	coordinamento dei primi soccorsi;	
	• Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero	
	dei rifiuti urbani ove non affidati ad altro organismo sovracomunale, anche	
	mediante convenzione ex art. 30 del D.L.vo n.267/2000 e riscossione dei relativi	
	tributi;	
	• Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed organizzazione	
	delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4	
	comma della Costituzione, ove non affidato ad altro organismo sovracomunale,	
	anche mediante convenzione ex art. 30 del D.L.vo n.267/2000;	
	• Edilizia scolastica, per la parte non attribuita ad altri Enti, organizzazione e	
	7	

	ALLEGATO "A"	
	gestione dei servizi scolastici;	
	• Polizia municipale e polizia amministrativa locale;	
	• Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi	
	anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle	
	funzione di competenza statale, ove permesso dalla normativa di settore;	
	• Formazione e aggiornamento del personale;	
	• Funzione di Centrale di committenza per gli appalti di servizi, lavori e forniture	
	per conto dell'Unione e per conto dei singoli Comuni aderenti;	
	• Servizi di promozione turistica;	
	• Gestione iniziative culturali;	
	• Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e	
	librari;	
	• Gestione contenzioso del lavoro;	
	• Ufficio procedimenti disciplinari;	
	• Provveditorato e acquisti;	
	• Inventario beni patrimoniali;	
	• Accertamento e riscossione tributi;	
	• Contenzioso tributario;	
	• Ufficio Pubbliche Relazioni;	
	• Sviluppo e gestione sistemi informatici;	
	• Sviluppo economico e Sportello Unico delle Attività produttive;	
	• Servizio affissioni e pubblicità;	
	• Servizi necroscopici e cimiteriali;	
	• Servizio lampade votive cimiteriali;	
	8	

	ALLEGATO "A"	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di prevenzione e lotta al randagismo, ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari o rifugi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio manutenzione Pubblica illuminazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi manutentivi demanio e patrimonio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione impianti sportivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteche comunali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Centro Informagiovani; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione mense scolastiche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi trasporti scolastici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza sul lavoro. 	
	<p>2. I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici .</p>	
	<p>3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.</p>	
	<p>4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai Comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai Comuni ovvero in tutte le</p>	
	9	

	ALLEGATO "A"	
	funzioni analiticamente descritte.	
	5. Per ognuno dei servizi indicati al precedente comma 1 e di ogni altro servizio e	
	funzione attribuita dai Comuni all'Unione, è adottato, da parte della Giunta	
	dell'Unione, apposito disciplinare di attuazione del trasferimento con l'indicazione	
	delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti	
	finanziari tra l'Unione e il singolo Comune. Il disciplinare di attuazione è	
	comunicato al Consiglio dell'Unione, trasmesso ai singoli Comuni dell'Unione,	
	pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione e dei	
	singoli Comuni ed inserito sul sito dell'Unione e dei singoli Comuni in apposita	
	sezione.	
	6. In sede di prima applicazione il trasferimento delle competenze all'Unione,	
	unitamente alle relative risorse finanziarie, è scaglionato nel tempo. A tal fine, il	
	Consiglio dell'Unione elabora apposito programma, sentita la Giunta, per le	
	modalità ed i termini dei trasferimenti.	
	Articolo 9	
	Modalità di trasferimento delle competenze	
	1. Spettano alla Giunta dell'Unione, nel quadro della programmazione consiliare,	
	l'adozione dei provvedimenti di attuazione del trasferimento all'Unione delle	
	competenze e le determinazioni in ordine alla gestione dei rapporti conseguenti.	
	2. Con il procedimento di trasferimento, ove necessario, si provvede a risolvere	
	tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro	
	dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività	
	non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni	
	caso il trasferimento delle competenze di cui al comma 1, delegando all'Unione il	
	10	

	ALLEGATO "A"	
	compito di gestire in nome, conto ed interesse dei Comuni detti rapporti.	
	3. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, non comprese nel precedente	
	articolo 8, è deliberato, su proposta della Giunta dell'Unione, da tutti i Comuni	
	partecipanti con atto dei rispettivi Consigli Comunali, adottato, con le procedure e	
	le maggioranze di cui al comma 2 del precedente art. 1, entro il primo semestre	
	dell'anno e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.	
	TITOLO II	
	GLI ORGANI	
	CAPO I	
	ORGANI DELL'UNIONE	
	Articolo 10	
	Organi politici e di governo	
	1. Sono organi politici e di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la	
	Giunta dell'Unione.	
	2. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione durano in carica 5 anni. Il Presidente	
	dell'Unione dura in carica 1 anno.	
	Articolo 11	
	Presidente del Consiglio dell'Unione	
	1. Il Presidente dell'Unione assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio	
	dell'Unione.	
	Articolo 12	
	Organi gestionali	
	1. Assumono la qualità di organi gestionali i dipendenti ai quali siano state	
	attribuite le funzioni di direzione, in conformità alla normativa di settore ed alla	
	11	

	ALLEGATO "A"	
	contrattazione collettiva di comparto.	
	CAPO II	
	IL CONSIGLIO	
	Articolo 13	
	Composizione ed organizzazione interna	
	1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da un	
	numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente, eletti al proprio	
	interno dai singoli Consigli comunali, di cui 2 (due) espressi dalla maggioranza e 1	
	(uno) espresso dalle minoranze. I Sindaci dei Comuni aderenti sono componenti di	
	diritto del Consiglio dell'Unione.	
	2. Per l'elezione dei Consiglieri di cui al precedente comma 1 si provvede mediante	
	due distinte votazioni, a cui partecipano, rispettivamente, i Consiglieri di	
	maggioranza e quelli di minoranza, come individuati dagli ordinamenti dei singoli	
	Comuni aderenti. Alla votazione partecipa anche il Sindaco. Ogni elettore può	
	esprimere una sola preferenza.	
	3. Sono eletti Consiglieri dell'Unione coloro che raggiungono il maggior numero di	
	preferenze. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più giovane di età.	
	4. Qualora nel corso del mandato il Consigliere dell'Unione venga a mancare per	
	una qualsiasi causa (dimissioni; perdita requisiti eleggibilità; ecc.), il Consiglio	
	comunale interessato provvede alla relativa surroga. Alla votazione partecipano	
	solo i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco ovvero di minoranza in	
	base all'appartenenza del Consigliere venuto meno.	
	5. Nel caso in cui il Consigliere dell'Unione eletto nelle file dalla maggioranza	
	passi nella minoranza o viceversa, decade automaticamente dalla nomina. La	
	12	

	ALLEGATO "A"	
	elezione del nuovo rappresentante avverrà con le modalità di cui al precedente	
	comma 4. La deliberazione consiliare di elezione è trasmessa tempestivamente	
	all'Unione. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile successiva alla	
	decadenza ed all'elezione del nuovo rappresentante, prende atto della delibera.	
	6. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è regolato come segue:	
	a) Sedute consiliari: Le sedute consiliari si distinguono in ordinarie, straordinarie,	
	urgenti, di prima convocazione e di seconda convocazione.	
	Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali	
	sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, la	
	verifica degli equilibri di bilancio, l'assestamento di bilancio, il rendiconto della	
	gestione e le linee programmatiche di mandato. Sono straordinarie tutte le altre.	
	Sedute urgenti: Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di	
	affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la	
	convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di	
	convocazione, dovrà motivare l'urgenza.	
	Sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il	
	Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti. Le	
	sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata	
	andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 componenti. Le sedute	
	di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci	
	giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per	
	gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per	
	i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.	
	Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti,	
	13	

	ALLEGATO "A"	
	<p>è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, equilibri di bilancio, variazioni al bilancio e rendiconto della gestione è richiesta sempre la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.</p>	
	<p>b) Consegna dell'avviso di convocazione - Modalità e termini: Tutti i componenti del Consiglio dell'Unione sono tenuti ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la carica rivestita, ivi compresa la convocazione degli organi dell'Unione. Nelle more di attuazione di quanto sopra, l'avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri, indicato in uno dei Comuni dell'Unione:</p>	
	<p>1) per le convocazioni ordinarie: cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione;</p>	
	<p>2) per le convocazioni straordinarie: tre giorni prima di quello stabilito per la riunione;</p>	
	<p>3) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi: almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.</p>	
	<p>Per le sedute ordinarie e straordinarie il giorno di recapito dell'avviso non viene computato.</p>	
	<p>c) Pubblicazione dell'avviso di convocazione: L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria dell'Unione, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:</p>	
	<p>1) ai singoli comuni aderenti per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;</p>	
	<p>2) all'organo di revisione dei conti;</p>	
	<p>3) ai responsabili dei servizi;</p>	
	14	

	ALLEGATO "A"	
	4) agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nei Comuni dell'Unione, se disposto dal Presidente.	
	Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente può disporre l'affissione di appositi manifesti.	
	7. Il Consiglio si riunisce a rotazione, seduta per seduta, in ciascuno dei Comuni, secondo l'ordine di successione dei Presidenti.	
	Articolo 14	
	Competenze	
	1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare:	
	a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto;	
	b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;	
	c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;	
	d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;	
	e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;	
	f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali	
	15	

	ALLEGATO "A"	
	l'Unione subentra ai Comuni.	
	2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti	
	lettere e) ed f) decadono con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.	
	3. Il Presidente e la Giunta forniscono annualmente al Consiglio, secondo le	
	modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori	
	di attività, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli	
	indirizzi generali e programmatici.	
	4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.	
	Articolo 15	
	Diritti e doveri dei Consiglieri	
	1. I Consiglieri rappresentano tutte le Comunità dell'Unione ed esercitano le loro	
	funzioni senza vincolo di mandato.	
	2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla	
	legge per i Consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal	
	presente Statuto.	
	Articolo 16	
	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	
	1. Oltre alle cause di decadenza di cui al precedente art. 13, il Consigliere che,	
	senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del	
	Consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. In	
	tale ultima ipotesi la decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente del	
	Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni	
	costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha 15 giorni di	
	tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i	
	16	

	ALLEGATO "A"	
	15 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa	
	contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria	
	dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.	
	2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio	
	dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente	
	nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di	
	presa d'atto e sono immediatamente efficaci.	
	3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di	
	Consigliere Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di	
	Consigliere dell'Unione.	
	4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il	
	consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 10 giorni ad	
	eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo	
	l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri	
	membri presso il Consiglio dell'Unione.	
	5. La elezione del nuovo rappresentante avverrà con le modalità di cui al	
	precedente art. 13, comma 4. La relativa deliberazione consiliare è trasmessa	
	tempestivamente all'Unione.	
	Articolo 17	
	Prima seduta	
	1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione, da considerarsi ordinaria, è	
	convocata dal Sindaco più giovane di età, tra quelli dei Comuni costituenti	
	l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci.	
	2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione:	
	17	

	ALLEGATO "A"	
a) prende atto della nomina del Presidente dell'Unione e lo stesso assume		
immediatamente anche le funzioni di Presidente dell'Unione;		
b) prende atto della nomina della Giunta dell'Unione;		
c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei		
rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali		
l'Unione subentra ai Comuni.		
Articolo 18		
Presidenza del Consiglio		
1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità ed		
assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.		
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si		
svolgano osservando lo Statuto ed il regolamento consiliare; concede la facoltà di		
parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle		
proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne		
controlla e proclama il risultato.		
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare		
l'osservanza della legge dello Statuto. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente		
si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del		
Consiglio e dei singoli consiglieri.		
4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere		
più anziano di età.		
CAPO III		
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA		
Articolo 19		
18		

	ALLEGATO "A"	
	Il Presidente dell'Unione	
	1. Il Presidente dell'Unione è un Sindaco dei Comuni costituenti l'Unione. Egli	
	assume immediatamente le funzioni e dura in carica un anno.	
	2. Il Presidente dell'Unione è il rappresentante legale dell'Ente e svolge le funzioni	
	attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In	
	particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite	
	all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente,	
	promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e dei Consiglieri dell'Unione.	
	3. Nella seduta successiva alla sua nomina, il Presidente presenta al Consiglio, per	
	l'approvazione, la proposta degli indirizzi generali di governo dell' Ente ,	
	concordata con la Giunta.	
	4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente	
	dell'Unione, sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla	
	revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.	
	5. I sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di	
	Presidente dell'Unione che avrà la durata di un anno.	
	6. Per il primo anno, decorrente dalla data di costituzione dell'Unione, Presidente	
	dell'Unione è il Sindaco del Comune con popolazione minore.	
	7. Successivamente i Sindaci si alternano a rotazione annuale nella carica secondo	
	l'ordine crescente della popolazione alla data di costituzione dell'Unione e, per i	
	Comuni eventualmente aderenti dopo la costituzione, secondo l'ordine di adesione.	
	8. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente	
	sono svolte dal Vice Presidente.	
	Articolo 20	
	19	

	ALLEGATO "A"	
	Composizione della Giunta	
	1. La Giunta è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci	
	dei Comuni aderenti all'Unione in qualità di Assessori.	
	Articolo 21	
	Il Vicepresidente	
	1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.	
	2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore	
	più anziano di età.	
	Articolo 22	
	La Giunta	
	1. La Giunta svolge, in collaborazione con il Presidente, l'attività di governo	
	dell'Unione.	
	2. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un	
	particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.	
	3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge	
	riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge e	
	dal presente Statuto, del Presidente ovvero del Segretario e dei responsabili della	
	gestione.	
	Articolo 23	
	Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente	
	1. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio	
	dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse	
	sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.	
	20	

	ALLEGATO "A"	
	2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalle cariche di Presidente dell'Unione, e da componente del Consiglio dell'Unione e della Giunta dell'Unione.	
	3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività ed è coordinata dal Vice Presidente.	
	CAPO IV	
	NORMATIVA APPLICABILE	
	Articolo 24	
	Norma di rinvio	
	1. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.	
	2. Per le eventuali indennità di funzioni ovvero il riconoscimento di gettone di presenza per i componenti degli organi dell'Unione, si rinvia alla normativa vigente in materia nel tempo.	
	TITOLO III	
	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
	Articolo 25	
	Principi generali	
	1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.	
	2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei Comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27.	
	21	

	ALLEGATO "A"	
	3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.	
	4. Il regolamento disciplina inoltre la interdipendenza funzionale dei rapporti affidati agli uffici ed ai servizi dei Comuni, di cui l'Unione si avvale a fini propri.	
	Articolo 26	
	Principi in materia di gestione del personale	
	1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali.	
	2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, in conformità alla normativa di settore ed alla contrattazione collettiva.	
	3. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.	
	Articolo 27	
	Principi di collaborazione	
	1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.	
	2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi,	
	22	

	ALLEGATO "A"	
	per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante	
	provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a	
	tempo pieno o parziale.	
	3. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al	
	carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì	
	avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.	
	4. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è	
	subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove	
	saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto	
	dell'Unione quanto degli stessi Comuni.	
	5. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e	
	strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.	
	6. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed	
	alle funzioni svolte in forma associata, il Presidente può convocare apposite	
	commissioni costituite da dipendenti dell'Unione e da dipendenti dei Comuni	
	associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.	
	Articolo 28	
	Principi della partecipazione	
	1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla	
	formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle	
	informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della	
	partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal	
	Consiglio.	
	2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di	
	23	

	ALLEGATO "A"	
	prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della	
	Carta dei servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne	
	l'effettiva qualità.	
	Articolo 29	
	Segretario dell'Unione	
	1. L'Unione ha un Segretario Generale ed è scelto dal Presidente tra i Segretari dei	
	Comuni aderenti all'Unione. Può essere scelto, altresì, tra i Responsabili di Settore	
	degli stessi Comuni, purché in possesso del titolo di studio della laurea.	
	2. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge, dallo statuto e dai	
	regolamenti dell'Unione.	
	3. In via di prima attivazione dell'Unione, le funzioni di Segretario sono svolte da	
	un Segretario comunale individuato di concerto dai Sindaci dell'Unione.	
	Articolo 30	
	Principi in materia di servizi pubblici locali	
	1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme	
	previste dalla legge.	
	2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui	
	abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.	
	TITOLO IV	
	FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI	
	CAPO I	
	FINANZE e CONTABILITA'	
	Articolo 31	
	Finanze dell'Unione	
	24	

	ALLEGATO "A"	
	1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica	
	locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.	
	2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle	
	tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.	
	3. Il Presidente dell'Unione cura la presentazione di richieste per l'accesso ai	
	contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.	
	4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni	
	affidati.	
	Articolo 32	
	Bilancio e programmazione finanziaria	
	1. L'Unione delibera, entro la scadenza fissata dalla legge per i Comuni, con i quali	
	si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità	
	funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni	
	curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio	
	dell'Unione.	
	2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un	
	bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da	
	consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.	
	Articolo 33	
	Ordinamento contabile e servizio finanziario	
	1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e	
	delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di	
	contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.	
	Articolo 34	
	25	

	ALLEGATO "A"	
	Revisione economica e finanziaria	
	1. Il Consiglio dell'Unione elegge l'Organo di revisione dei conti che,	
	nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti	
	amministrativi dell'Unione e se del caso dei Comuni partecipanti.	
	2. L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.	
	3. Le modalità di elezione sono quelle stabilite dalla legge per la nomina dei	
	revisori dei conti dei comuni	
	Articolo 35	
	Affidamento del servizio di Tesoreria	
	1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un	
	istituto bancario all'uopo abilitato.	
	CAPO II	
	CONTROLLI	
	Articolo 36	
	Controlli	
	1. Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalla legge.	
	Articolo 37	
	Controlli interni	
	1. L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni disciplinato da apposito	
	Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e	
	correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed	
	economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante	
	tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le	
	prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale e a valutare	
	26	

	ALLEGATO "A"	
	l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e	
	altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra	
	risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.	
	2. Il controllo di cui al presente articolo può essere espletato anche in forma	
	associativa mediante convenzione ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000.	
	TITOLO V	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Articolo 38	
	Atti regolamentari	
	1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, che devono	
	essere adottati entro sei mesi dall'esecutività del presente Statuto, il Consiglio può	
	deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in	
	vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.	
	Articolo 39	
	Norma finanziaria	
	1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di	
	previsione, i singoli Comuni, con versamento paritario, costituiscono in favore	
	dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, pari ad	
	Euro 1.000,00.	
	Articolo 40	
	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	
	1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà	
	espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi,	
	l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono	
	27	

	ALLEGATO "A"	
	dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le	
	disposizioni normative comunali.	
	2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria	
	competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.	
	Articolo 41	
	Proposte di modifica dello Statuto	
	1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio	
	dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro	
	approvazione.	
	2. Si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che le modifiche statutarie, approvate	
	con il procedimento di cui al primo comma del presente articolo 41, sono affisse	
	all'albo pretorio di tutti i Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi ed	
	entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle modifiche stesse	
	all'albo pretorio del Comune aderente che avrà provveduto per ultimo all'affissione	
	(articoli 6 e 32 D.L.vo n. 267/2000).	
	Articolo 42	
	Norma finale	
	1. Entro 10 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli comunali dei	
	Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i loro tre componenti per il Consiglio	
	dell'Unione.	
	2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle	
	disposizioni vigenti in materia di enti locali.	
	3. Il presente Statuto è pubblicato sul B.U.R.P., all'Albo pretorio dell'Unione ed	
	all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.	
	28	

